

# proposta di legge n. 263

a iniziativa del Consigliere Marangoni

*presentata in data 29 ottobre 2012*

—————

NORME IN MATERIA DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE

—————

Signori Consiglieri,

la legge che vi propongo di approvare è dettata dalla sempre più diffusa esigenza di sicurezza nella circolazione stradale, in particolare nelle vie a scorrimento veloce e nelle tratte extraurbane, dove il traffico è sempre più intenso e dove un attimo di distrazione può costare caro non solo in termini economici ma, purtroppo, anche in termini di salute e di vite umane.

A tutti sarà capitato di transitare lungo vie a scorrimento veloce e di venire attratti da un cartellone pubblicitario. L'istinto di tutti sarebbe quello di frenare per leggere cosa c'è scritto, creando così un potenziale rischio di incidenti o comunque rallentamenti, difficoltà e disagi agli altri automobilisti.

Oggi la cartellonistica pubblicitaria che viene affissa al lato delle carreggiate di queste strade, in particolare quella che utilizza paline pubblicitarie, è sempre più utilizzata dalle società pubblicitarie probabilmente anche per questioni economiche, ma il bisogno di concentrazione nell'automobilista è sempre più indispensabile sia per l'aumento esponenziale delle auto in circolazione, sia per le velocità e la potenza che queste auto raggiungono.

Da qui l'esigenza di dettare poche regole che impediscano l'affissione lungo i cigli delle strade extraurbane e a scorrimento veloce di cartelloni pubblicitari riportanti scritte in caratteri piccoli o con contenuti troppo articolati, di impossibile lettura "a colpo d'occhio" come invece dovrebbe avvenire da parte del guidatore.

L'obiettivo di questa proposta di legge non è limitare la cartellonistica stradale ma quello di garantire la maggiore leggibilità ed efficacia della cartellonistica stessa e, di conseguenza, maggiore sicurezza per i cittadini e la circolazione stradale.

Pertanto l'articolo 1 definisce la finalità e l'ambito di applicazione della norma, ovvero il dovere dell'ente di tutelare la salute del cittadino-automobilista e al contempo l'interesse della Regione per la diffusione delle informazioni attraverso il canale della cartellonistica pubblicitaria.

L'articolo 2 definisce i mezzi pubblicitari oggetto della norma e a quale tipologia di cartellonistica la norma deve essere applicata.

L'articolo 3, al comma 1, definisce in quale tipologia di strada deve essere applicata la norma. Infatti lungo le arterie stradali percorse a velocità superiore ai 50 km all'ora la disattenzione del guidatore può provocare danni ragguardevoli alle cose e soprattutto alle persone; pertanto in questa proposta di legge non sono dettate norme per la cartellonistica affissa nei centri abitati, dove spesso si procede nel traffico a passo d'uomo e dove i cittadini si possono soffermare a piedi lungo i marciapiedi a leggere con attenzione i cartelloni affissi.

Al comma 2 e al comma 3 detta come devono essere i caratteri del messaggio pubblicitario riportato sul cartellone, vale a dire caratteri grandi e immagini ben visibili – si è preso come metro di misura la possibilità per un uomo fermo a 20 metri di distanza di leggere senza difficoltà – che permettono all'automobilista in velocità di captare e carpire il contenuto del messaggio con un colpo d'occhio, senza incidere negativamente sull'attenzione alla guida.

L'articolo 4 definisce l'ammontare e le modalità di irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 5 riporta la norma transitoria relativa ai cartelli pubblicitari con contratto di lungo periodo.

**Art. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La Regione, al fine della tutela della salute dei suoi abitanti, detta norme rivolte ad impedire la distrazione degli automobilisti da parte della cartellonistica pubblicitaria stradale, nel rispetto di quanto sancito dal d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), favorendo al contempo la diffusione dell'informazione al cittadino attraverso mezzi pubblicitari lungo le strade.

2. La presente legge si applica a tutti i messaggi pubblicitari, elettorali, commerciali, istituzionali.

**Art. 2**

*(Definizione dei mezzi pubblicitari e della cartellonistica stradale pubblicitaria)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) "cartello": quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Ha caratteristica di stabilità;
  - b) "cartellone sequenziale", cosiddetta palina pubblicitaria: quel manufatto di forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici. Ha caratteristica di non stabilità;
  - c) "impianto di pubblicità o propaganda": qualunque manufatto gestito dal Comune o da altre società anche ad esso riconducibili finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Ha caratteristica di stabilità;
  - d) "cartellonistica stradale pubblicitaria": tutti i cartelloni o manifesti affissi su cartelli, cartelloni sequenziali e impianti di pubblicità o propaganda contenenti il messaggio pubblicitario;
  - e) "committente": soggetto titolare del messaggio pubblicitario.

**Art. 3**

*(Cartellonistica stradale pubblicitaria su strade a scorrimento veloce)*

1. Tutta la cartellonistica stradale pubblicitaria, con contratto di lungo periodo rinnovabile o con contratto temporaneo, se posta lungo le strade urbane o extraurbane sulle quali è consentita la circolazione dei veicoli a velocità pari o superiore a 50 km orari o comunque visibili da detta strada, dovrà rispettare quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. I caratteri utilizzati nel messaggio pubblicitario devono essere nettamente visibili da una persona ferma ad una distanza di venti metri. Non possono essere utilizzati caratteri non nitidi per grafica o per colore. I dati obbligatori ma non strumentali al messaggio pubblicitario potranno avere caratteri più piccoli.

3. I disegni, le foto e le immagini a colori o in bianco e nero presenti nel messaggio pubblicitario contenuto nella cartellonistica stradale pubblicitaria devono essere nettamente distinguibili da una persona ferma ad una distanza di venti metri.

**Art. 4**

*(Sanzioni e utilizzo dei proventi)*

1. La violazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti da parte del committente è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 5.164,60.

2. La sanzione amministrativa è irrogata con le modalità stabilite dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

**Art. 5**

*(Norma transitoria)*

1. I cartelli pubblicitari con contratto di lungo periodo rinnovabile dovranno essere messi a norma entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.